



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 3 ottobre 2016**  
**(OR. en)**

**12832/16**

**COMPET 517**  
**ENV 631**  
**CHIMIE 54**  
**MI 614**  
**ENT 177**  
**SAN 343**  
**CONSOM 231**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Commissione europea
Data:	28 settembre 2016
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D045427/04
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D045427/04.

---

All.: D045427/04



Bruxelles, **XXX**  
D045427/04  
[...] (2016) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'ossido di bis(pentabromofenile) ("decaBDE") è ampiamente utilizzato come additivo ritardante di fiamma con applicazioni in molti settori diversi, in particolare per le materie plastiche e gli articoli tessili, ma anche per adesivi, sigillanti, rivestimenti e inchiostri.
- (2) Il 29 novembre 2012 il comitato degli Stati membri, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ha classificato il decaBDE come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ("PBT"), nonché molto persistente e molto bioaccumulabile ("vPvB"), conformemente all'articolo 57, rispettivamente lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il 19 dicembre 2012 la sostanza è stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate estremamente problematiche ("SVHC") per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH.
- (3) Il 2 maggio 2013 la Norvegia ha proposto di inserire il decaBDE nell'allegato A (Eliminazione) della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP).
- (4) A seguito della proposta della Norvegia, la Commissione ha ritenuto che assoggettare il decaBDE all'obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006

---

<sup>1</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

non fosse più la misura di regolamentazione più adeguata. Il 21 giugno 2013 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (un "fascicolo Allegato XV") al fine di avviare una procedura di restrizione a norma degli articoli da 69 a 73 di tale regolamento.

- (5) Il 4 agosto 2014 l'Agenzia, in collaborazione con la Norvegia, ha presentato un fascicolo Allegato XV<sup>2</sup> al comitato per la valutazione dei rischi ("RAC") e al comitato per l'analisi socioeconomica ("SEAC"). Nel fascicolo si dimostrava che è necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi alla fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso del decaBDE, in quanto tale o come costituente di altre sostanze, in miscele o articoli.
- (6) Il 2 giugno 2015 il RAC ha adottato il proprio parere con il quale si confermava che le caratteristiche di persistenza e bioaccumulabilità del decaBDE danno adito a particolari preoccupazioni per la grande diffusione e l'elevato potenziale di tale ossido, che potrebbe provocare a lungo termine danni ambientali irreversibili, anche dopo la cessazione delle emissioni. L'esposizione al decaBDE può inoltre provocare neurotossicità nei mammiferi, compreso l'uomo.
- (7) Il RAC ha condiviso le conclusioni del fascicolo Allegato XV, secondo cui una restrizione generale di tutte le applicazioni del decaBDE, con alcune specifiche eccezioni, ridurrebbe le emissioni del decaBDE nella massima misura possibile nel medio e lungo periodo.
- (8) Il 10 settembre 2015 il SEAC ha adottato un parere in cui indicava che la restrizione proposta, quale modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione, dal punto di vista dei benefici e dei costi socioeconomici, per ridurre le emissioni del decaBDE. Il parere del SEAC si fondava sul rapporto costi/efficacia della restrizione proposta, quale modificata, nonché su una serie di altre argomentazioni di ordine qualitativo.
- (9) Il SEAC ha convenuto sul differimento di diciotto mesi dell'applicazione della restrizione proposta nel fascicolo Allegato XV, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi.
- (10) RAC e SEAC hanno convenuto sull'esenzione dalla restrizione proposta nel fascicolo Allegato XV per il settore dell'aviazione civile. In considerazione delle osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, il SEAC ha inoltre consigliato di estendere tale esenzione agli aeromobili militari.
- (11) La restrizione proposta non dovrebbe valere per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, in quanto l'immissione sul mercato di tali apparecchiature contenenti eteri di difenile polibromurato (PBDE) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso è già disciplinata da detta direttiva.

<sup>2</sup>

<http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc>

<sup>3</sup>

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88).

- (12) RAC e SEAC hanno inoltre convenuto di esentare dalla restrizione proposta gli articoli già immessi sul mercato prima della data di applicazione di tale restrizione.
- (13) Sulla scorta delle informazioni ricavate dalla consultazione pubblica, il SEAC ha consigliato esenzioni per i ricambi per i veicoli a motore di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, per i veicoli agricoli e forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> e per le macchine di cui alla direttiva 2006/42/CE<sup>6</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali veicoli e macchine siano stati prodotti prima del 1° luglio 2018. Il SEAC ha ritenuto opportune queste esenzioni in considerazione dell'onere sproporzionato che la restrizione proposta imporrebbe per quanto riguarda i suddetti ricambi, visti gli esigui quantitativi interessati, la progressiva riduzione della quantità di decaBDE necessario (dato che i veicoli e le macchine in questione hanno raggiunto la fase finale della loro vita utile) e i costi delle prove su materiali alternativi per la produzione di tali ricambi. Per il SEAC non sussiste motivo di considerare diversamente i ricambi di tali veicoli e macchine, pur se i loro cicli di vita variano.
- (14) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
- (15) Il 28 settembre 2015 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC<sup>7</sup>.
- (16) Visti tali pareri, la Commissione ritiene che dalla fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato del decaBDE - in quanto tale o come costituente di altre sostanze, in miscele o articoli - derivino rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello dell'Unione.
- (17) Alla luce delle incertezze che permangono riguardo alla capacità del settore del riciclaggio di garantire la gestione dei rifiuti contenenti decaBDE, la Commissione considera necessario un periodo di rinvio più lungo di 18 mesi.
- (18) La possibilità di garantire la disponibilità costante di decaBDE per la produzione di aeromobili, civili o militari, dovrebbe essere limitata a dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in quanto questo lasso di tempo dovrebbe essere sufficiente agli operatori per adeguarsi. Dovrebbero inoltre essere concesse esenzioni in relazione alla produzione e all'immissione sul mercato dei ricambi per tutti gli aeromobili, civili o militari, prodotti prima del termine di tale periodo.

---

<sup>4</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

<sup>6</sup> Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

<sup>7</sup> <http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275>

- (19) Dovrebbe essere prevista un'esenzione per la produzione e l'immissione sul mercato dei ricambi per gli autoveicoli e le macchine, di cui al considerando 13, prodotti prima del [data - 24 mesi dopo l'entrata in vigore].
- (20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude Juncker*